VADEMECUM ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

INDICE

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	1
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3
ALUNNI CON DSA	8
ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI: DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	12
ALUNNI STRANIERI	17
MAPPA DI SINTESI	20

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" nella cui premessa afferma: "Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta". A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF[1] consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, **ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta**. Va quindi **potenziata la cultura dell'inclusione**, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante".

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

- CERTIFICAZIONE → DISABILITA' (L.104/1992) DSA (L.170/2010)
- DIAGNOSI → DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (D.M. 27/12/2012)
- CONSIDERAZIONI DIDATTICHE → SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO (D.M. 27/12/2012) LINGUISTICO E CULTURALE

[1] **ICF**: Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute. L'ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socioculturale di riferimento possono causare disabilità. Tramite l'ICF si vuole quindi descrivere non le patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l'individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l'unicità e la globalità. Lo strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.

Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni:

a) **Alunni con certificazione di disabilità**, questa fa riferimento alla Legge. 104/92 (art3) ed elaboriamo un **PEI.**

b) **Alunni con disturbi evolutivi:**

- Se hanno **certificazione di DSA**, facciamo riferimento alla Legge 170/10 e al DM 5669 12/7/2012 con allegate Linee guida ed **elaboriamo un PDP**.
- Se hanno **diagnosi di altri disturbi evolutivi specifici: ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali,** il Consiglio di classe decide in maniera autonoma, "se" redigere o meno il Pdp. Nel caso decida di non redigerlo ne verbalizza le motivazioni. Infatti: "la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione" (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013);

c) **Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale**: "Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche" (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM 8 del 6/3/2013).

Il temine "ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche" presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati e l'uso di strumenti compensativi e/o misure dispensative (CM 8 del 6/3/2013) ma "non" è obbligata a redigere il PDP.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE

L'iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l'istruzione "differenziale" e ad orientarsi verso un processo educativo d'integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti tappe legislative.

- **Legge 517/1977** si introduce il termine di "**integrazione**" riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.
- **La legge 104/1992** costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di **diritto allo studio dei disabili**. "Obiettivo dell'integrazione scolastica è ampliare l'accesso all'istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale."
- **Con la legge 53/2003**, **la personalizzazione** diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all'interno del curricolo della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell'individuo, mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l'alunno
- **Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari e note di chiarimento** si delinea e precisa **la strategia inclusiva nella scuola Italiana** al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
- **Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66** "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"
- **Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96** indica disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Si elenca la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che il D.l.gs. 66/17 "Norme per promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" con le Disposizioni integrative e correttive contenute nel D.l.gs. del 7 agosto 2019, prevede nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica, a partire dal 1° gennaio 2019 e la compilazione del PEI sulla base del **Profilo di Funzionamento.** Tale documento, redatto su base ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute dell'OMS) sostituisce la Diagnosi

Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale e definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione Scolastica. E' propedeutico al **PEI** ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E' aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

La **Diagnosi Clinica:** definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. E' redatta dalla ASL o medico privato convenzionato.

In attesa della compilazione del Profilo di Funzionamento da parte della ASL, si riporta la documentazione di riferimento:

La **Diagnosi Funzionale:** è un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di "handicap". Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali.

Il **Profilo Dinamico Funzionale**: è un documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, mettendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all'handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che invece devono essere sostenute e sollecitate in modo continuo e progressivo. Viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale. Viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente. Il P.D.F. viene *"aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore*" (L.104/92; D.L.297/94). Inoltre " *alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell' ASL, della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico"* (D.L. 297/94).

Il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal nuovo decreto:

a) e' elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di

corresponsabilita' educativa intrapresi dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

PERCORSI DIDATTICI – VALUTAZIONE – ESAMI DI STATO

Il 1° comma dell'art. 9 del DPR del 22/06/09 dice "La valutazione degli alunni disabili …è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli". La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che è lo strumento di progettazione degli interventi. **Tutti i Docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.**

Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici

e formativi differenziati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione è imprescindibile, proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'allievo.

Il diverso grado di disabilità degli alunni implica, a seconda dei casi, **tre possibili percorsi didattico-educativi:**

1. Percorso paritario: prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le materie, modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati. E' solitamente previsto per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali. **La valutazione sarà conforme agli obiettivi della classe e adottata ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'O.M. 90/01.**

2. Percorso semplificato o "per obiettivi minimi": Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001). Prevede la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (**L. n° 104/92**, art. 16, comma 1), modificando strategie, metodologie e strumenti utilizzati.

L'alunno partecipa a tutte le attività programmate per la classe, compreso: attività di laboratorio, percorsi extracurriculari e stage formativi. Le verifiche possono essere comuni a quelle della classe ma possono consistere anche in prove semplificate o prove equipollenti. **La valutazione sarà conforme agli obiettivi della classe e adottata ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'O.M. 90/01.**

In sede di **Esame di Stato**, ai sensi dell'art. 20 cc. 1, 2. 4 del D.L. n. 62/2017, il C.d.c. stabilisce la tipologia di prove (se le stesse o equipollenti). E' compito della commissione d'Esame predisporre prove equipollenti. Tali prove determinano il **rilascio del titolo di studio** conclusivo del secondo ciclo di istruzione. La Commissione può assegnare un tempo differenziato per lo svolgimento delle prove e avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

3. Percorso differenziato: cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli della classe ed obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali.

La valutazione sarà conforme agli obiettivi previsti dal P.E.I. e non ai programmi previsti per la classe e sarà adottata ai sensi dell'art. 15 comma 5 dell'O.M. 90 del 21/05/01 e O.M. n. 122 del 2009. Il raggiungimento degli obiettivi differenziati costituisce credito formativo che consente all'alunno di iscriversi alle classi successive e partecipare agli esami di Stato con prove rapportate al PEI e conseguimento finale di un attestato di competenze. Con tale attestato l'alunno potrà frequentare dei corsi professionali (art. 321 e seguenti del D.L.vo n. 297/94).

La **valutazione** coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno.
Considerato che per gli alunni che seguono un percorso differenziato non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, gli indicatori saranno definiti nel PEI di ogni singolo alunno.
I criteri generali che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:

- Partecipazione all'attività didattica
- Impegno dimostrato
- Grado di autonomia nello svolgimento delle attività didattiche;
- Progresso rispetto al livello iniziale
- La situazione personale
- Risultati raggiunti in relazione al P.E.I.

In sede di **Esame di Stato**, ai sensi dell'art 20 c. 5 del D.L. n. 62/2017, agli studenti con percorso differenziato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede d'esame.
Per il percorso differenziato è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/2001).

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 3 e art.34 della Costituzione Italiana sull'uguaglianza e la parità dei cittadini.
- D.P.R. n. 275/99 Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Quadro 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
- DM n. 5669 del 12 luglio 2011 "Disposizioni attuative della L.170/10, e allegate Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento"
- Accordo tra Governo e Regioni del 25 luglio 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di apprendimento (DSA)"

DEFINIZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La legge 170 del 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di un quadro cognitivo nella norma, in assenza di deficit sensoriali. Il disturbo è determinato da un'alterazione neurobiologica che caratterizza i DSA (disfunzione nel funzionamento di alcuni gruppi di cellule deputate al riconoscimento delle lettere-parole e del loro significato). Esso, impedendo l'utilizzo in maniera automatica delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, può costituire una limitazione importante per l'apprendimento.
L'art. 1 della Legge 170 definisce le caratteristiche di ciascun disturbo:

- **dislessia:** disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, nella decifrazione dei segni linguistici, nella correttezza e rapidità della lettura;
- **disgrafia:** disturbo specifico di scrittura che si manifesta nella difficoltà nella realizzazione grafica. Il disturbo fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali della scrittura manuale, ed è collegata all'esecuzione della scrittura dal punto di vista motorio (Linee guida 2011, p. 4);
- **disortografia:** disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. Il disturbo riguarda l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale (Linee guida 2011, p. 4);

• **discalculia:** disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia possono sussistere separatamente o in comorbilità.

Le caratteristiche dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento che le differenziano rispetto alle difficoltà di apprendimento, le quali sono determinate da altri fattori, sono:

SPECIFICITA': il disturbo interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il livello intellettivo.

DISCREPANZA tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l'età e/o la classe frequentata) e l'intelligenza generale (adeguata per l'età cronologica) con l'accordo, nella Consensus Conference[2], che almeno un valore debba essere uguale o superiore a 85 nella valutazione multicomponenziale del QI.

LETTURA DELLA DIAGNOSI

La lettura della diagnosi è fondamentale per conoscere la tipologia di difficoltà o il disturbo dell'alunno e quindi se si tratta di uno studente con DSA o di uno studente Bes (non DSA).

Il disturbo specifico di apprendimento è distinto dalla difficoltà di apprendimento che è imputabile ad altri fattori: ritardo mentale, compromissione a livello sensoriale, svantaggio socio-culturale e linguistico etc.

Nella relazione clinica dei disturbi specifici di apprendimento deve essere indicato il codice del manuale ICD 10 dell'OMS:

F. 81.0 – Disturbo specifico della lettura (DISLESSIA)

F. 81.1 – Disturbo specifico della compitazione (DISORTOGRAFIA)

F. 81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (DISCALCULIA)

F. 81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche. **L'Accordo Stato-Regioni (2012) all'art.3 c. 2 indica che vanno utilizzati i codici compresi nella categoria F81, con la dicitura esplicita del DSA in oggetto.** Anche il DSM-5 prevede che vengano specificati «tutti gli ambiti scolastici e le capacità che sono compromessi. Quando è compromesso più di un ambito, ciascuno di essi deve essere codificato singolarmente».

[2] **La Consensus Conference** sui DSA è un evento promosso dall'AID (Associazione Italiana Dislessia) in cui un comitato scientifico, composto da una giuria composta da esperti ed associazioni operanti nell'ambito dei DSA, si confronta sul tema e redige un testo con le raccomandazioni che definiscono gli standard clinici condivisi per la diagnosi e la riabilitazione di tali disturbi.

F.81.8 – La DISGRAFIA può rientrare in questo codice, segnalato come Altri Disturbi Evolutivi delle abilità scolastiche.

F.81.8 (Altri Disturbi Evolutivi delle abilità scolastiche) può rientrare anche il Disturbo Evolutivo Espressivo della Scrittura che si caratterizza per una significativa discrepanza tra abilità verbali e di performance alla WISC (a scapito delle prime) e rientra nei BES; dal punto di vista scolastico si caratterizza per esposizioni scritte ed orali sintetiche, poco particolareggiate e talvolta disorganizzate.

L'uso di test standardizzati per misurare sia l'intelligenza generale sia l'abilità specifica consente di escludere la presenza di altre condizioni che potrebbero influenzare i risultati di questi test.

Altrettanto importante è considerare quelle situazioni di svantaggio socioculturale che possono interferire con un'adeguata istruzione, oltre che una scarsa conoscenza della lingua italiana, per individuare alunni con bes rientranti nella terza sottocategoria.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA

Nella Scuola Secondaria di secondo grado, i docenti possono trovarsi di fronte a studenti che, durante la fase osservativa, mostrano alterazioni e significative carenze nelle prestazioni, discrepanti con il loro livello cognitivo. Esistono forme lievi dei disturbi dell'apprendimento, che si manifestano nel momento in cui lo studente si trova ad affrontare un aumento del carico di studio e della sua complessità. Le compensazioni spontaneamente attivate e risultate sufficienti fino a quel momento, diventano non adeguate alle nuove esigenze.

Quando un docente osserva tali caratteristiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno, predispone specifiche attività di recupero e potenziamento. Se, anche a seguito di tali interventi, l'atipia permane, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato e sollecitare l'attivazione di un percorso diagnostico da parte delle strutture sanitarie preposte.

Linee guida allegate al DM 12 luglio 2011, art. 6: Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA

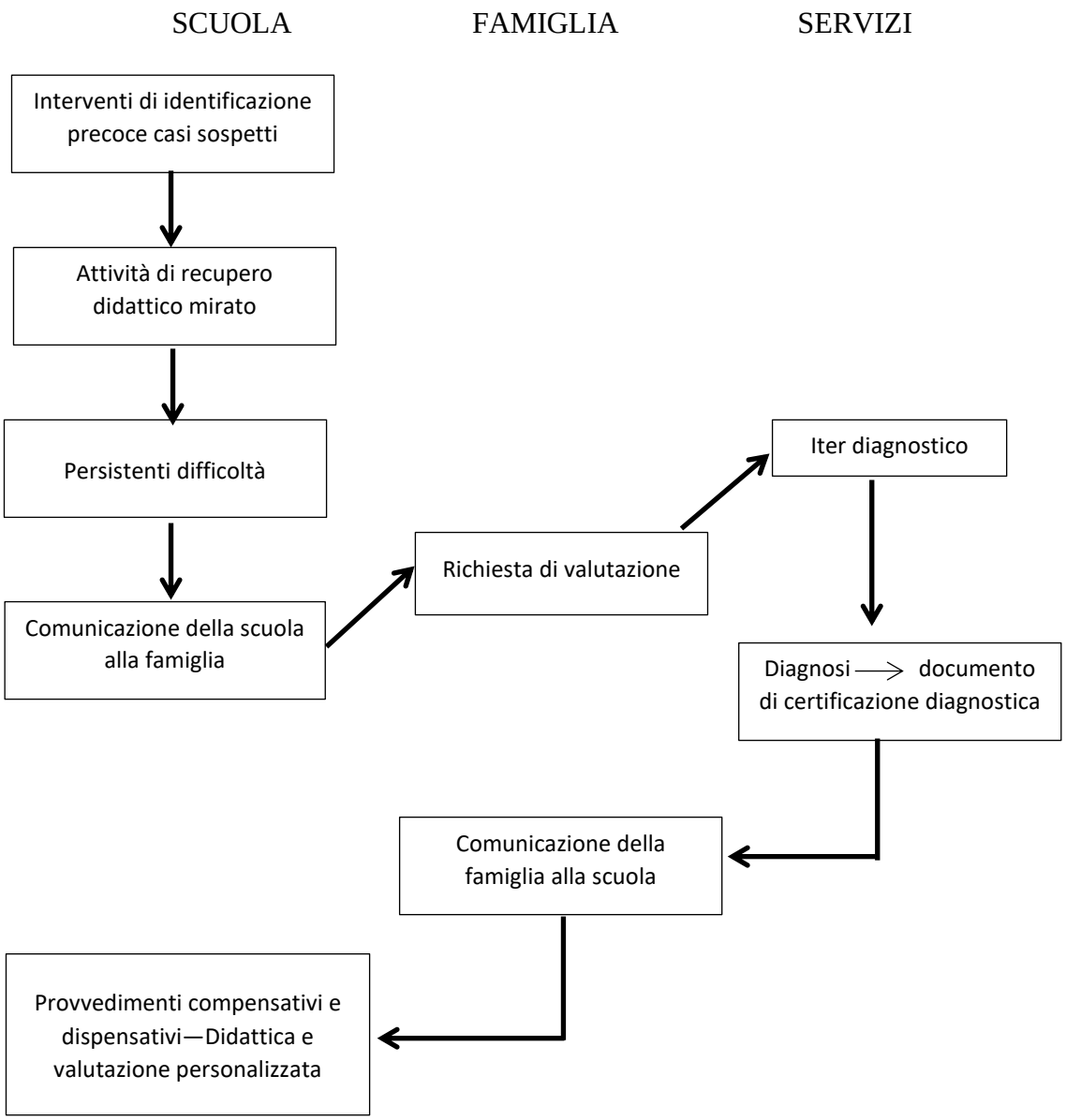

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI: DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (NON DSA), SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012: *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*.
- C.M. n° 8 del 06/03/2013: *Indicazioni operative relative all'elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)*
- Nota MIUR 22 novembre 2013, n. 2563: *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.*

La normativa vigente (*Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013*) estende la condizione di BES ad alunni con:

- Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), in possesso di documentazione sanitaria;
- Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

La Direttiva sottolinea che "*ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta*".

A seguito dell'emanazione della Direttiva, che per molti versi risultava astratta con particolare riferimento alla terza sottocategoria di alunni con bes, quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, il numero dei PDP è aumentato vertiginosamente. A seguito di numerose richieste di chiarimento, dal momento che tale sottocategoria non era normata, il Miur, **il 22 novembre 2013,** ha emanato la **Nota n. 2563** che chiarisce in modo più preciso alcuni dei punti maggiormente contestati e di ambigua interpretazione nelle precedenti circolari e note ministeriali. Innanzitutto essa fa una **precisazione riguardo alle difficoltà ordinarie di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento**: "Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel

processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate. **Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica.**

La Nota a tal riguardo interviene chiarendo che **l'attivazione di una transitoria difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre in maniera automatica alla compilazione di un Piano Didattico Personalizzato**: "Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, **il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.** E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento".

La Nota fornisce inoltre una precisazione di carattere terminologico, sulla **differenza tra certificazione e diagnosi**: "Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per "diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli

albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

- **Gli studenti stranieri inseriti di diritto nella categoria dei bes, sono riconosciuti solo come destinatari di interventi didattici temporanei** finalizzati prioritariamente all'insegnamento della lingua italiana e non come soggetti ''diversi'' per legge. Dunque, **solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PDP**.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Il D.L 62/2017 sottolinea che “La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata daidocenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”.
La nota n.9405/1 del 12 gennaio 2011 diffusa dall’USR Direzione Generale – Ufficio VI Politiche per gli studenti circa le prospettive applicate della Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ribadisce che lo studente con DSA ha diritto ad una personalizzazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti (compensativi e dispensativi) secondo quanto previsto nella c.m. del 5 ottobre 2004 n. 4099; nella c.m. del 10 maggio 2007 n.4674; nella c.m. del 28 maggio 2009, nel d.p.r. del 22 giugno 2009 n. 122, art 10. Questi, esplicitati in fase di programmazione iniziale, costituiscono la premessa per la successiva valutazione del livello di apprendimento effettuata da ogni docente. **La valutazione esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo stesso, per cui assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio negli alunni disgrafici e disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo).**

INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE

- Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)
- Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato

- Programmare e concordare con l'alunno le verifiche
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario
- Consentire l'uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe, schemi, tabelle concordate per la stesura del PDP…)
- Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell'ambiente fisico (rumori, luci…)
- Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni

PROVE SCRITTE

- Predisporre verifiche scritte accessibili, scalari
- Facilitare la decodifica della consegna e del testo
- Fornire la sintesi vocale delle consegne o lettore umano
- Fornire prove informatizzate (scritte con caratteri: Arial, COMIC, Verdana 12-14)
- Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma
- Introdurre prove informatizzate (se necessario)
- Programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove o riduzione delle consegne (DSA)

PROVE ORALI

- Gestione dei tempi nelle verifiche orali
- Valorizzazione del contenuto nell'esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Valutazione della partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo
- Valutazione nelle verifiche scritte del contenuto piuttosto che della forma
- Forme di valutazione dinamica (riflessione metacognitiva)
- Considerazione del punto di partenza e dei risultati conseguiti
- Nell'esposizione orale non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici
- Valorizzazione dei prodotti multimediali realizzati

Per la valutazione degli alunni DVA e gli Esami di Stato, si rinvia a quanto scritto nella precedente sezione, dedicata agli alunni DVA.

ESAMI DI STATO

Per gli studenti con DSA, l'art. 20 c. 10 del D.L. n. 62/2017 sottolinea che La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. C.11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA **possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato** e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. c. 12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5 del DL. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Degli alunni Bes non viene fatta menzione nel D.L. 62/2017.

Grande importanza riveste la relazione allegata al **Documento del 15 maggio** che ogni C.d.c. elabora, indicando tutte le informazioni utili alla commissione per lo svolgimento dei lavori e relativamente alle modalità didattiche ed alle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi individualizzati e personalizzati.

ALUNNI STRANIERI

Le iniziative rivolte agli allievi stranieri presenti nel nostro istituto riguardano l'accoglienza, l'orientamento, l'inserimento, l'alfabetizzazione e il sostegno allo studio sia durante la didattica in presenza, sia nell'eventualità di attivazione della didattica a distanza. L'obiettivo principale è quello di ridurre i casi di dispersione e di insuccesso scolastico. Durante i periodi di un'eventuale didattica a distanza, si sensibilizzeranno gli studenti a mantenere costante l'impegno scolastico e si forniranno dispositivi digitali in comodato d'uso, per superare in tal modo problemi di connessione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 6 marzo 1998, n.40 articolo 36: obbligo all'inserimento scolastico;
- DPR 31/8/99 n. 394 all'articolo 45 comma 4: "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento …";
- C.M. n 24 del 1° marzo 2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri";
- C.M. MIUR, n° 2 del 8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";
- D.M. 27-12-2012 e C.M. 6 marzo 2013 n.8: "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
- C.M. 19 febbraio 2014 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (Indicazioni operative);
- Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti";
- MIUR, prot. 18341 24 ottobre 2016 "Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura dell'USR Puglia". Indicazioni per inserimento degli alunni stranieri.

ALCUNE DEFINIZIONI (C.M. 19 febbraio 2014)

Alunni con cittadinanza non italiana: sono gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana.

Alunni con ambiente familiare non italofono: sono alunni che vivono in un contesto famigliare in cui i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l'italiano per parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate.

Minori non accompagnati: si tratta di alunni provenienti da altri Paesi che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
Alunni figli di coppie miste: sono alunni con uno dei genitori di origine straniera.

EVENTUALE REDAZIONE DEL PDP

Gli alunni stranieri rientrano nella categoria degli alunni Bes relativa all'area dello svantaggio. **Il C.d.c. non ha l'obbligo di redigere un Piano Didattico Personalizzato, ma ciò non implica la dispensa da parte dei docenti dal mettere in atto una didattica individualizzata e personalizzata**.

I docenti del Consiglio di Classe, sulla base di considerazioni pedagogico-didattiche, valutano l'opportunità di redigere un Piano didattico personalizzato. (Il Pdp può riguardare soltanto alcune discipline). Come indicato dalla C.M. 8/2013 e dalla Nota di chiarimento 22/11/2013, gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria, relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale alla formalizzazione di un Pdp. Il DPR 394/99 art. 45 comma 4 afferma che il Collegio dei Docenti definisce, in relazione ai livelli di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Pertanto **i docenti adottano strategie metodologico-didattiche atte a facilitare il processo di apprendimento, semplificando i contenuti, per favorire il raggiungimento degli obiettivi minimi.**

VALUTAZIONE

Sarà privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, considerando il percorso dell'alunno, i progressi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Ai fini della valutazione, si seguono le seguenti indicazioni generali:

- Attenzione al contenuto piuttosto che alla forma;
- Valorizzare il processo di apprendimento dell'allievo e non valutare solo il prodotto;
- Concordare con l'alunno interrogazioni programmate;
- Personalizzazione delle prove (parzialmente o completamente differenziate),
- Riduzione di richieste;

- Verifiche frequenti su segmenti brevi del programma;
- Prove orali in compensazione di prove scritte;
- Uso di strumenti e mediatori didattici durante le prove scritte e orali;
- Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni.

TIPOLOGIE DI VERIFICA SCRITTA

- Prove oggettive: quesiti a scelta multipla, completamento, collegamenti…
- Domande a risposta aperta.
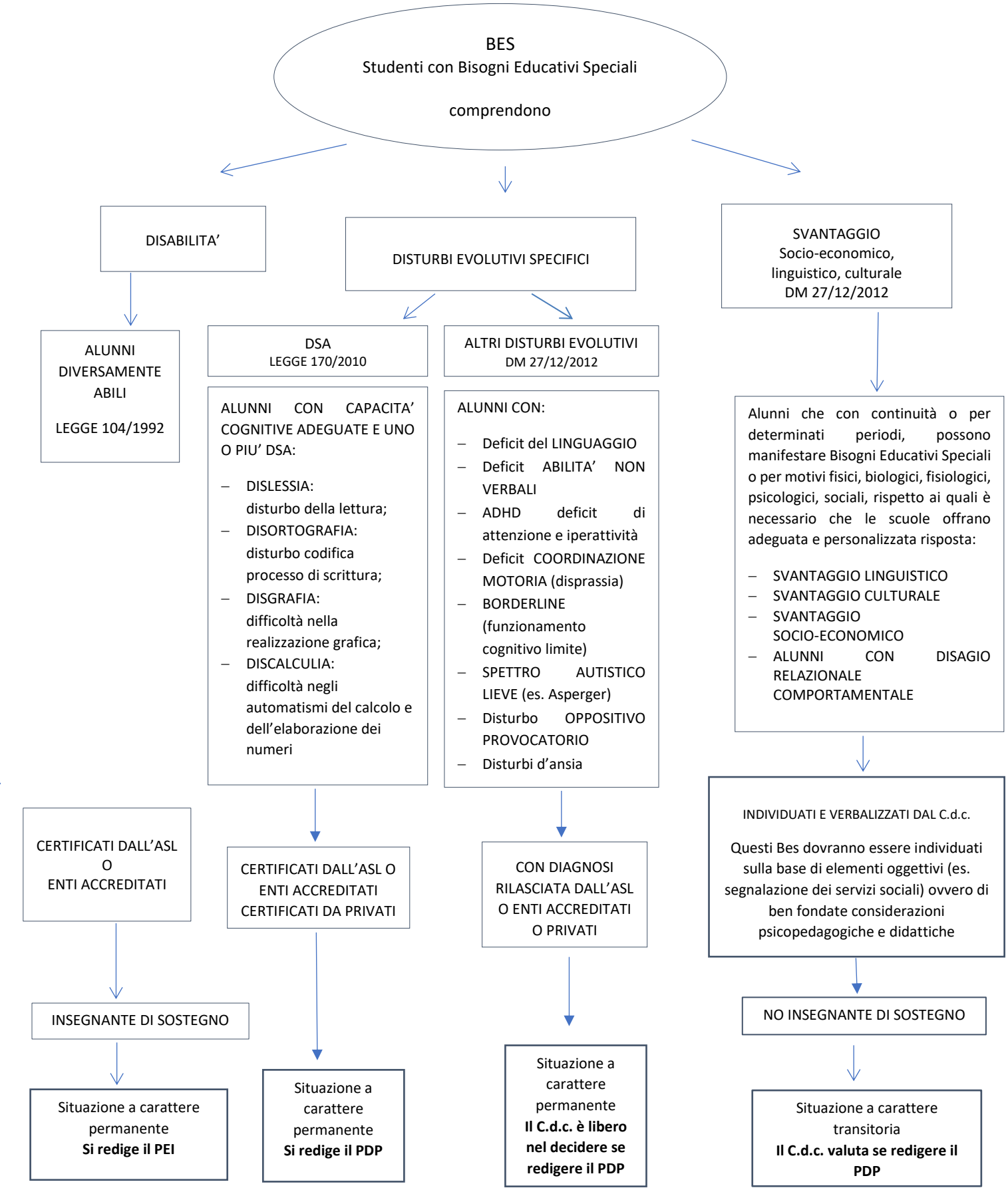
MAPPA DI SINTESI